ColombiC&E

Avviso di avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta relativo a

Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria

ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998 avente per oggetto n. 208.343.988 azioni ordinarie (oltre alle n. 22.693.447 azioni BAPV di nuova emissione derivanti dalla eventuale conversione delle n. 181.032 Obbligazioni Convertibili, come successivamente definite) della

Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.

Offerente:

BANCA POPOLARE ITALIANA

società cooperativa ("BPI")

Corrispettivo per ogni azione ordinaria Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.:

- n. 0,50 azioni ordinarie BPI di nuova emissione (giusta deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, del Codice Civile, per massimi Euro 360.000.000,00, mediante emissione di massimo numero 120.000.000 azioni), del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento regolare, valorizzate dall'Offerente, sulla base del valore economico delle stesse, al prezzo di Euro 9,20, di cui Euro 6,20 a titolo di sovrapprezzo, e così equivalenti ad Euro 4,60 per azione BAPV, pari a circa il 16,7% del controvalore offerto;
- n. 0,40 azioni ordinarie Reti Bancarie Holding S.p.A. ("**Reti Bancarie**" o "**RBH**"), godimento regolare, che saranno in portafoglio di BPI, valorizzate dall'Offerente, sulla base del valore economico delle stesse, ad Euro 45,00 (dandosi atto che il Consiglio di Amministrazione di RBH ha ritenuto, sulla base degli elementi conosciuti, che il prezzo unitario di emissione sia pari ad Euro 45,00, di cui Euro 42,00 a titolo di sovrapprezzo), e così equivalenti ad Euro 18,00 per azione BAPV (giusta deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi Euro 285.000.000,00, mediante emissione di massimo numero 95.000.000 azioni, del valore nominale unitario di Euro 3,00), pari a circa il 65,5% del controvalore offerto;
- Euro 4,90 per azione BAPV, pari a circa il 17,8% del controvalore offerto, in denaro.

Nell'ipotesi in cui la media dei corsi di borsa delle azioni BPI e RBH offerte in scambio agli aderenti all'Offerta di Acquisto e Scambio (come di seguito definita) nei dieci giorni precedenti la Data di Determinazione (come in seguito definita) risulti inferiore ai valori attribuiti alle medesime azioni BPI e RBH (rispettivamente pari a Euro 9,20 ed Euro 45,00) l'Offerente procederà a riconoscere in favore degli stessi aderenti all'Offerta di Acquisto e Scambio (come di seguito definita) un conguaglio in denaro pari a detto differenziale (il tutto come meglio dettagliato al Paragrafo E.1.)

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni:

CENTROSIM s.p.a.
Società di Intermediazione Mobiliare delle Banche Popolari Italiane

Le informazioni relative al periodo di adesione, secondo quanto sarà concordato con la Borsa Italiana S.p.A. successivamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, saranno rese note dall'Offerente mediante comunicato al mercato, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del regolamento adottato dalla CONSOB in data 14 maggio 1999 con delibera n. 11971 (e successive modifiche), nonché mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

L'adempimento della pubblicazione del Documento di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie in esso riportati. Il Documento di Offerta è stato depositato presso la Consob in data odierna a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 5046100 del 28 giugno 2005. Il Documento di Offerta viene posto a disposizione del pubblico presso la sede di BPI, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A., gli Intermediari Incaricati e la Monte Titoli S.p.A., per conto degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata.
Inoltre, sarà possibile consultare il Documento di Offerta sul sito Internet www.bipielle.it.

PREMESSE

Caratteristiche dell'Offerta

L'operazione descritta nel documento (il "**Documento di Offerta**") consiste in un'offerta pubblica di acquisto e scambio ("**Offerta di Acquisto e Scambio**" o "**OPAS**" o "**Offerta**"), promossa ai sensi degli articoli 102, 103, comma 4, lett. c) e 106, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico Finanziario**", "**Testo Unico**" o "**TUF**") e degli articoli 37 e 44 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento**" o il "**Regolamento Emittenti**") da Banca Popolare Italiana società cooperativa ("**BPI**" o "**Offerente**"), capogruppo del Gruppo Banca Popolare Italiana ("**Gruppo Banca Popolare Italiana**" o il "**Gruppo**") sulle azioni ordinarie di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. ("**BAPV**" o "**Emittente**").

L'Offerta di Acquisto e Scambio ha carattere volontario e risulta essere concorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 4, lett. c), del TUF e dell'art. 44 del Regolamento Emittenti, con l'offerta pubblica di acquisto su base volontaria promossa da ABN AMRO Bank N.V., comunicata al mercato ai sensi dell'art. 37, comma 5 del Regolamento Emittenti, in data 30 marzo 2005, avente ad oggetto le azioni ordinarie di BAPV, il cui periodo di adesione veniva, in un primo momento, concordato con Borsa Italiana S.p.A., successivamente all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio 2005 e il 22 giugno 2005 (estremi inclusi). Tale periodo di adesione, come si avrà modo di meglio specificare nel prosieguo delle Premesse, veniva poi discrezionalmente esteso da ABN AMRO Bank N.V. sino al 6 luglio 2005 (incluso). Il relativo documento di offerta è stato pubblicato in data 21 aprile 2005.

Con comunicato del 10 giugno 2005, ABN AMRO Bank N.V. comunicava al mercato la propria intenzione di aumentare, per un importo pari ad Euro 1,50 per ciascuna azione BAPV, il corrispettivo offerto in sede di offerta pubblica di acquisto e di estendere il relativo periodo di adesione dal 22 giugno 2005 sino al 6 luglio 2005 (incluso). Per effetto di tale modifica, ABN AMRO Bank N.V. veniva dunque ad offrire agli azionisti BAPV un corrispettivo pari ad Euro 26,50 per ciascuna azione BAPV.

In data 15 giugno 2005, il consiglio di amministrazione di BPI deliberava quindi di promuovere la presente Offerta di Acquisto e Scambio, offrendo un corrispettivo complessivamente valutato dallo stesso Offerente in Euro 27,50 per ciascuna azione BAPV.

In particolare, il corrispettivo offerto da BPI per ogni azione ordinaria BAPV è suddiviso come segue:

(i) n. 0,50 azioni ordinarie BPI di nuova emissione, del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento regolare, valorizzate dall'Offerente, sulla base del valore economico delle stesse, al prezzo di Euro 9,20, di cui Euro 6,20 a titolo di sovrapprezzo, e così equivalenti ad Euro 4,60 per azione BAPV, pari a circa il 16,7% del controvalore offerto;

(ii) n. 0,40 azioni ordinarie RBH, godimento regolare, che saranno in portafoglio di BPI, valorizzate dall'Offerente, sulla base del valore economico delle stesse, ad Euro 45,00, e così equivalenti ad Euro 18,00 per azione BAPV, pari a circa il 65,5% del controvalore offerto;

(iii) Euro 4,90 per azione BAPV, pari a circa il 17,8% del controvalore offerto, in denaro.

Nell'ipotesi in cui la media dei corsi di borsa delle azioni BPI e RBH offerte in scambio agli aderenti all'Offerta di Acquisto e Scambio nei dieci giorni precedenti la Data di Determinazione (come in seguito definita) risulti inferiore ai valori attribuiti alle medesime azioni BPI e RBH (rispettivamente pari a Euro 9,20 ed Euro 45,00) l'Offerente procederà a riconoscere in favore degli stessi aderenti all'Offerta di Acquisto e Scambio un conguaglio in denaro pari a detto differenziale (si veda, per maggiori dettagli, il Paragrafo E.1.)

La presente Offerta prevede altresì un meccanismo di fidelizzazione in favore degli azionisti BAPV che, dopo aver aderito all'OPAS e per effetto dell'adesione alla stessa, manterranno senza soluzione di continuità la piena titolarità delle azioni quotate offerte in scambio per un periodo di 10 mesi (per le azioni BPI) e per un periodo di 18 mesi (per le azioni RBH) successivi alla Data di Pagamento, come definita al successivo Paragrafo F.1 (si veda, a tal riguardo, anche il successivo paragrafo E.1) e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario (come successivamente definiti), ovvero presso altre istituzioni aderenti a Monte Titoli S.p.A..

In particolare, l'Offerente riconoscerà agli azionisti BAPV sopra menzionati il c.d. premio di fidelizzazione, quantificato in un importo pari ad Euro 0,20 ogni n. 0,50 azioni ordinarie BPI e pari ad Euro 0,80 ogni n. 0,40 azioni ordinarie RBH non cedute e detenute ininterrottamente secondo le suddette modalità.

Il pagamento del c.d. premio di fidelizzazione verrà corrisposto dall'Offerente, nei termini sopra indicati, entro 20 giorni dallo scadere dei sopra menzionati 10 mesi (per le azioni BPI) ovvero 18 mesi (per le azioni RBH), sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Incaricato o Depositario (come successivamente definiti) ovvero di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni offerte in scambio per il periodo di 12 mesi ovvero 18 mesi decorrenti, in entrambi i casi, dalla data di pagamento del corrispettivo dell'OPAS.

L'Offerta di Acquisto e Scambio ha ad oggetto: (a) il 72,28% dell'attuale capitale sociale di BAPV, rappresentativo della totalità delle azioni ordinarie BAPV, aventi ciascuna valore nominale pari ad Euro 3,00, godimento 1° gennaio 2005, con la sola eccezione delle azioni BAPV detenute, direttamente e/o indirettamente, dall'Offerente (b) oltre alle n. 22.693.447 azioni BAPV di nuova emissione derivanti dalla eventuale conversione di n. 181.032 obbligazioni convertibili BAPV di cui al "Prestito Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999/2009" (le "**Obbligazioni Convertibili**")[1], nei limiti di seguito specificati.

In particolare, si precisa che l'OPAS sarà indirizzata anche ai possessori di Obbligazioni Convertibili, i quali potranno aderire a detta Offerta di Acquisto e Scambio, nella misura in cui gli stessi abbiano esercitato la facoltà di conversione non più tardi della scadenza del periodo di adesione all'OPAS stessa (e dell'esercizio di tale facoltà abbiano espressamente dato atto nella Scheda di Adesione) e abbiano ricevuto le relative azioni BAPV derivanti dalla conversione entro la Data di Pagamento del corrispettivo dell'OPAS ("Data di Pagamento" come definita al successivo Paragrafo F.1).

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, il capitale sociale di BAPV è pari a nominali Euro 864.791.313,00, interamente rappresentato da n. 288.263.771 azioni ordinarie, con valore nominale unitario pari ad Euro 3,00, non esistendo altre categorie di azioni.

L'Offerente segnala infine che, in data 16 maggio 2005, si è perfezionato un accordo parasociale (il "**Patto**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, tra la BPI da una parte e il Sig. Emilio Gnutti, la Fingruppo Holding S.p.A., la G.P. Finanziaria S.p.A., il Sig. Tiberio Lonati, il Sig. Ettore Lonati, il Sig. Fausto Lonati e il Sig. Danilo Coppola, quest'ultimo anche per il tramite di Finpaco Project S.p.A. e Tikal Plaza S.A. dall'altra parte (collettivamente, gli "**Azionisti Paciscenti**"), avente per oggetto, tra l'altro, (i) un obbligo di preventiva consultazione su alcuni aspetti della futura gestione di BAPV, con particolare riferimento ad operazioni di carattere straordinario, la cui rilevanza possa modificare in maniera sostanziale il perimetro del gruppo e determinare una significativa valorizzazione dell'azienda; (ii) un obbligo, assunto esclusivamente dalla BPI, di promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ("**OPA**"); (iii) un obbligo, assunto esclusivamente dagli Azionisti Paciscenti, di non aderire all'OPA e all'OPAS; e (iv) obblighi di lock-up (divieti di cessione), diritti di *put option* (opzioni di vendita) e obblighi di astensione dall'acquisto di quote di partecipazione del capitale di BAPV.

All'esito della stipula del Patto, in data 17 maggio 2005, BPI ha promosso un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109, comma 1, lett. a) del TUF), anche per conto degli Azionisti Paciscenti. In data 1 giugno 2005, la CONSOB ha rilasciato il nulla osta ai fini della pubblicazione del relativo documento di offerta.

[1] Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del prestito, come modificato, il rapporto di conversione è di n. 125,356 azioni ordinarie BAPV per ciascuna Obbligazione Convertibile. Ai sensi del medesimo articolo, nel caso in cui all'obbligazionista spettino un numero non intero di azioni alla data di consegna delle azioni, l'Emittente verserà all'avente diritto una somma pari al controvalore della parte frazionaria di detto numero calcolata in base al prezzo rilevato sul MTA il giorno di negoziazione precedente la data di conversione.

Tale Patto è stato debitamente comunicato alla CONSOB ed al mercato ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti ed è altresì allegato al presente Documento di Offerta.

In data 24 maggio 2005, BPI e gli Azionisti Paciscenti hanno altresì stipulato un addendum integrativo al Patto ("**Addendum**") nel quale veniva precisato che, entro 30 giorni dalla conclusione dell'OPA e dell'OPAS, BPI avrà il diritto di chiedere agli Azionisti Paciscenti di acquistare azioni BAPV, al medesimo prezzo unitario che BPI dovrà corrispondere agli aderenti all'OPA (i.e., Euro 24,47 per ciascuna azione BAPV), per il quantitativo massimo di seguito indicato: (i) il Sig. Emilio Gnutti, la Fingruppo Holding S.p.A. e la G.P. Finanziaria S.p.A., fino ad un quantitativo massimo complessivo pari al 3% del capitale di BAPV; (ii) il Sig. Tiberio Lonati, il Sig. Ettore Lonati e il Sig. Fausto Lonati, fino ad un quantitativo massimo complessivo pari al 3% del capitale di BAPV; e (iii) il Sig. Danilo Coppola, quest'ultimo anche per il tramite di Finpaco Project S.p.A. e Tikal Plaza S.A., fino ad un quantitativo massimo complessivo pari al 2% del capitale di BAPV.

Tale Addendum è stato debitamente comunicato alla CONSOB ed al mercato ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti ed è altresì allegato al presente Documento di Offerta.

In data 6 giugno 2005, BPI e gli Azionisti Paciscenti hanno infine stipulato una convenzione interpretativa al Patto ("**Convenzione Interpretativa**") nella quale le parti chiarivano che per "*strumenti finanziari quotati del Gruppo Banca Popolare Italiana*" da offrire agli Azionisti Paciscenti, quale corrispettivo, in caso di esercizio da parte di questi ultimi del loro diritto di opzione di vendita delle azioni BAPV oggetto del Patto, si deve intendere "*strumenti finanziari azionari quotati emessi da società del Gruppo Banca Popolare Italiana*".

Tale Convenzione Interpretativa è stata debitamente comunicata alla CONSOB ed al mercato ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti ed è altresì allegata al presente Documento di Offerta.

AVVERTENZE

1. Carattere migliorativo dell'Offerta

Il carattere migliorativo dell'Offerta, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti, è stato valutato tenendo conto delle metodologie di determinazione del corrispettivo dell'Offerta (così come illustrate al Paragrafo E.1 che segue), ivi compreso il Conguaglio (così come definito al Paragrafo E.1 che segue), nonché dei meccanismi predisposti dall'Offerente al fine di fornire agli aderenti all'OPAS la ragionevole probabilità di poter liquidare i titoli ricevuti in scambio nel periodo immediatamente successivo alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (si rinvia, a tal riguardo, al successivo Paragrafo E).

Peraltro, a causa dei rischi tipici di mercato, non vi è certezza assoluta per tutti gli aderenti all'OPAS che eventualmente intendano liquidare i titoli offerti in scambio nei giorni immediatamente successivi alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta di ottenere un corrispettivo quanto meno pari a quello previsto dall'offerta promossa da ABN AMRO Bank N.V. e cioè Euro 26,50 per ciascuna azione BAPV.

2. Condizioni all'inizio del periodo di adesione all'Offerta

Ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta ("**Periodo di Adesione**") non potrà avere inizio prima del rilascio da parte dell'autorità competente delle autorizzazioni per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

In particolare, il periodo di adesione non potrà avere inizio prima del verificarsi di tali eventi:

- ottenimento, da parte di BPI, dell'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Bancario, relativa all'acquisizione del controllo di BAPV e delle banche da questa controllate; e
- ottenimento, da parte di BPI, dell'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 15 del TUF, del controllo delle società di gestione del risparmio controllate da BAPV.

Con riferimento all'autorizzazione relativa all'acquisizione di partecipazione rilevante nel capitale di BAPV, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia, in data 7 aprile 2005, con nota n. 345390, ha autorizzato BPI ad acquisire una partecipazione massima del 29,9% nel capitale di BAPV, ai sensi degli artt. 19 e 53 del Testo Unico Bancario.

3. Comunicato dell'Emittente

BAPV è tenuta a pubblicare entro il primo giorno del Periodo di Adesione, ai sensi degli artt. 103, comma 3 del TUF e 39 del Regolamento, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta, nonché la valutazione da parte del consiglio di amministrazione dell'Emittente dell'Offerta (il "**Comunicato**").

A tale riguardo si fa presente che, in data 21 maggio 2005, il Tribunale di Padova ha sospeso, in via cautelare, la delibera con cui l'assemblea ordinaria di BAPV del 30 aprile 2005 procedeva, tra l'altro, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. In data 6 giugno 2005, il Tribunale di Padova ha confermato la sospensione dei consiglieri e dei sindaci dell'Emittente, dichiarandosi altresì incompetente sulla questione della *prorogatio* del consiglio di amministrazione scaduto il 30 aprile 2005. In data 13 giugno u.s., il consiglio di amministrazione di BAPV, scaduto il 30 aprile 2005, ha convocato (per il 25 luglio 2005, in prima convocazione e per 27 luglio 2005, in seconda convocazione) l'assemblea dell'Emittente che dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di BAPV.

4. Offerta pubblica di acquisto residuale e diritto di acquisto

L'Offerente intende mantenere la quotazione delle azioni BAPV sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.. In coerenza con tale intendimento, BPI:

- nel caso in cui alla data di conclusione dell'Offerta – tenuto conto delle azioni BAPV direttamente possedute e delle azioni BAPV possedute dagli Azionisti Paciscenti alla data di pubblicazione del Documento di Offerta – venisse a detenere (anche all'esito dell'OPA) una percentuale del capitale sociale di BAPV superiore al 90% delle azioni BAPV in circolazione, pari a n. 259.437.394 azioni BAPV, ma inferiore al 98% del medesimo, non promuoverà una offerta pubblica di acquisto residuale, ma, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 108 del TUF, provvederà a ripristinare, entro centoventi giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
- nel caso in cui alla data di conclusione dell'Offerta – tenuto conto delle azioni direttamente possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta – venisse a detenere (anche all'esito dell'OPA) più del 98% delle azioni con diritto di voto, pari a n. 282.498.496 azioni BAPV, non procederà ad acquistare le residue azioni ordinarie entro quattro mesi dalla conclusione dell'Offerta, come consentito dall'articolo 111 del Testo Unico, ma provvederà a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

(i) riallocazione sul mercato, con collocamento pubblico o privato, di parte delle azioni BAPV detenute da BPI alla data di conclusione dell'Offerta; e/o

(ii) delibera di aumento del capitale sociale di BAPV, con esclusione del diritto di opzione, riservato al mercato ed esecuzione dello stesso entro il suddetto termine di centoventi giorni dalla conclusione dell'Offerta.

5. Eventi principali e tempistica dell'operazione

Evento	Termini	Comunicazione
In data 17 maggio 2005, BPI ha richiesto alla Banca d'Italia una autorizzazione ai fini dell'acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale di BAPV	Con lettera dell'8 giugno 2005, la Banca d'Italia ha sospeso i termini per l'esame dell'autorizzazione da rilasciare in favore di BPI affinché sia completato il quadro informativo necessario per le valutazioni di vigilanza, in relazione anche alle novità occorse successivamente alla presentazione dell'istanza, sugli aspetti strutturali ed economici dell'operazione.	Comunicato al mercato mediante immediata notizia e pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
Comunicato dell'Emittente	Entro il primo giorno del periodo di adesione all'Offerta	Sarà reso noto al mercato con le stesse modalità di pubblicazione del Documento di Offerta
Periodo di adesione all'Offerta	Sarà concordato con Borsa Italiana S.p.A., successivamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento	Sarà reso noto mediante comunicato al mercato nonché mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
Data di determinazione del corrispettivo dell'Offerta	Il quinto giorno di borsa precedente la data di chiusura del Periodo di Adesione	
Risultati definitivi dell'Offerta	Dopo quattro giorni di borsa decorrenti dalla scadenza del periodo di adesione all'Offerta	Saranno pubblicati su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
Data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta	Il quinto giorno di borsa dalla conclusione del Periodo di Adesione	Sarà reso noto mediante comunicato al mercato nonché mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale

6. Sostenibilità finanziaria dell'Offerta

Il piano finanziario, in fase di attuazione per la realizzazione dell'Offerta, prevede l'attivazione di diversi interventi di copertura finanziaria e patrimoniale ed è stato pianificato in coerenza con le esigenze di sostenibilità nel tempo di un profilo finanziario ottimale, che consenta quindi di completare l'operazione in esame e di mantenere livelli di liquidità per la gestione ordinaria. I principali interventi pianificati per la sostenibilità finanziaria dell'operazione prevedono:

(i) la costituzione di un consorzio di garanzia e finanziamento per l'ammontare massimo richiesto da una eventuale piena adesione all'OPAS (Euro 3 miliardi);

(ii) la raccolta di nuovi mezzi finanziari attraverso: (a) l'emissione dell'aumento di capitale di BPI (Euro 1,5 miliardi); (b) strumenti ibridi di patrimonializzazione (massimo Euro 500 milioni); (c) emissione, da parte di BPI, di un prestito obbligazionario subordinato convertibile in azioni della controllata Bipielle Investimenti S.p.A. da offrire in opzione agli azionisti di Bipielle Investimenti S.p.A. (il valore complessivo dell'emissione, nell'ipotesi di integrale sottoscrizione del prestito obbligazionario, sarà compreso tra circa Euro 1 miliardo e circa Euro 1,2 miliardi, in funzione del prezzo unitario delle obbligazioni convertibili che sarà individuato in un intervallo compreso tra Euro 7,50 ed Euro 8,50); (d) emissione, da parte di Bipielle Investimenti S.p.A., di *warrant* da assegnare gratuitamente ai propri azionisti (il valore complessivo dell'emissione, nell'ipotesi di integrale esercizio dei *warrant* emessi, sarà compreso tra circa Euro 515 milioni e circa Euro 584 milioni in funzione del prezzo di esercizio dei *warrant* che sarà individuato in un intervallo compreso tra Euro 7,50 ed Euro 8,50); (e) emissione di un prestito obbligazionario subordinato convertibile BPI (per un ammontare massimo di Euro 1,5 miliardi)

(iii) la cessione di *asset* da parte del Gruppo Banca Popolare Italiana attraverso operazioni di *securitization* su mutui *in bonis* (commerciali e residenziali), già in fase di realizzazione, per complessivi Euro 1,8 miliardi; e

(iv) cessione a istituzioni finanziarie di quote di minoranza di partecipazioni in società controllate da BPI che determinano effetti patrimoniali positivi per oltre 1 miliardo di Euro.

Per maggiori informazioni, si rinvia a quanto descritto al Paragrafo G.2 del Documento di Offerta. Come detto, tali misure sono, allo stato, ancora in parziale fase di attuazione, ancorché già deliberate dall'assemblea di BPI.

7. Coefficienti patrimoniali

A giudizio dell'Offerente, i coefficienti patrimoniali del Gruppo Banca Popolare Italiana al termine delle operazioni come meglio descritte nella Sezione B del presente Documento di Offerta (i.e., prospetti pro-forma consolidati relativi al Gruppo Banca Popolare Italiana e al Gruppo RBH), comprensive quindi del consolidamento integrale del Gruppo BAPV, anche a seguito delle operazioni di rafforzamento patrimoniale già effettuate o deliberate dai competenti organi aziendali, si posizioneranno, nei vari scenari prevedibili, al di sopra dei minimi regolamentari. In particolare, nel caso di OPAS con adesione totalitaria, che comporti quindi in capo a BPI un'acquisizione pari all'89,94% delle azioni BAPV, il *Tier 1 ratio* ed il *Total capital ratio* si posizioneranno ad un livello rispettivamente pari al 5,4% e 9,9% (tenendo altresì conto del conguaglio in denaro calcolato sulla media ponderata dei prezzi di borsa degli ultimi 10 giorni di borsa aperta determinati a partire dal 14 giugno 2005).

Nel caso di OPA obbligatoria che comporti in capo a BPI una acquisizione pari al 40% delle azioni BAPV, il *Tier 1 ratio* ed il *Total capital ratio* si posizioneranno, secondo quanto ritiene l'Offerente, ad un livello rispettivamente pari a 6,5% e 11,4%. Nel caso di adesione maggiore rispetto alla soglia sopra menzionata, ipotizzata ad esempio in una misura pari al 50% delle azioni BAPV in circolazione, il *Tier 1 ratio* ed il *Total capital ratio* si posizioneranno ad un livello rispettivamente pari a 5,2% e 9,7%.

I coefficienti patrimoniali *Tier 1* e *Total capital ratio* stimati nella fase antecedente alle operazioni di aumento di capitale sono considerati dall'Offerente pari rispettivamente all'8,4% ed all'8,5% nel caso in cui la partecipazione in BAPV venga computata tra le partecipazioni ai fini di vigilanza ed al 6,0% e all'8,8% nel caso in cui si proceda al consolidamento al patrimonio netto.

BPI precisa infine che, in ottemperanza alla normativa di vigilanza in vigore, RBH non dovrà redigere i coefficienti di patrimonializzazione a livello consolidato in quanto facente parte del Gruppo Banca Popolare Italiana. Da stime effettuate dall'Offerente, i coefficienti di patrimonializzazione a livello individuale risultano superiori ai limiti normativi previsti (4% *Tier 1 ratio* e 7% *Total capital ratio*). La trasformazione di RBH in società bancaria (che avrà luogo per effetto della fusione per incorporazione di Banca Eurosistemi S.p.A. in RBH – si veda, a tal riguardo, il Paragrafo B.2.3) avrà comunque decorrenza dall'1 luglio 2005; pertanto la prima segnalazione formale sarà effettuata alla Banca d'Italia con riferimento al 30 settembre 2005.

8. Limiti alla partecipazione nel capitale di BPI

Gli azionisti BAPV che aderiranno all'OPAS riceveranno azioni BPI, banca popolare disciplinata dagli artt. 28 e seguenti del Testo Unico Bancario.

In particolare, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Testo Unico Bancario, ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni dal medesimo possedute.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Testo Unico Bancario, in una banca popolare nessuno può detenere, con effetto verso la società, azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. BPI, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro 1 anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati sino alla alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti da BPI.

L'Offerente precisa che qualora all'esito dell'adesione all'OPAS alcuni degli azionisti BAPV venissero a detenere una partecipazione superiore allo 0,50% del capitale sociale di BPI, la partecipazione eccedente detta soglia sarà comunque attribuita agli aderenti all'Offerta essendo il relativo trasferimento pienamente efficace. A far tempo dallo stacco dividendo riferito al bilancio al 31.12.2005 (maggio 2006) ovvero all'atto della segnalazione da parte di un socio del superamento del 2% del capitale, decorrerà, per i soci che avessero una partecipazione superiore allo 0,50% del capitale di BPI , l'obbligo di alienare la quota in esubero entro un anno e pertanto entro il maggio 2007. Ciò ai sensi dell'art. 30 comma 2 del T.U.B. (si veda, a tal riguardo, il paragrafo E del Documento di Offerta).

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Testo Unico Bancario, il suddetto divieto non trova tuttavia applicazione per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

La natura di BPI quale banca popolare, disciplinata dagli artt. 29 e seg. del Testo Unico Bancario, prevede altresì la necessità di un previo gradimento da parte del consiglio di amministrazione di BPI ai fini dell'ammissione a socio (art. 10 dello statuto di BPI - si veda, a tal riguardo, il successivo Paragrafo E.ter.8.1).

9. Effetti connessi all'adesione all'OPAS

Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, BPI detiene una partecipazione pari a circa il 68,402% nel capitale sociale di RBH. In conseguenza dell'adesione all'OPAS da parte degli azionisti BAPV, la suddetta partecipazione potrebbe conseguentemente ridursi in misura direttamente proporzionale al numero delle adesioni all'OPAS medesima. In particolare, nel caso di adesione totalitaria all'OPAS da parte degli azionisti BAPV (e considerato l'obbligo assunto dagli Azionisti Paciscenti di non aderire all'OPAS), la partecipazione di BPI nel capitale sociale di RBH non sarebbe comunque inferiore a circa il 26% (tenuto anche conto dell'eventuale adesione all'OPAS da parte dei possessori delle Obbligazioni Convertibili).

BPI potrà compensare, in tutto o in parte, detto effetto diluitivo mediante l'esercizio dei *warrant* emessi da RBH in opzione ai soci, giusta delibera dell'assemblea straordinaria di RBH del 2 giugno 2005, come meglio descritto al successivo Paragrafo B.2.2, punto 1. Per effetto dell'esercizio dei sopra menzionati *warrant* (e tenuto conto del sopra citato obbligo assunto dagli Azionisti Paciscenti di non aderire all'OPAS), BPI manterrà comunque una partecipazione superiore a circa il 42% del capitale sociale di RBH (considerata anche l'eventuale adesione all'OPAS da parte dei possessori delle Obbligazioni Convertibili).

10. Incertezze relative all'integrazione

Coloro che non intendono aderire all'Offerta resteranno azionisti di BAPV e parteciperanno, in tale qualità, in caso di successo dell'Offerta, all'attuazione dei programmi futuri dell'Offerente (si veda, a tal riguardo, il Paragrafo G.4 del Documento di Offerta).

Il progetto industriale presentato implica un processo di integrazione delle nuove realtà che entreranno a far parte del Gruppo Banca Popolare Italiana. Tale integrazione richiede, tra l'altro, il coordinamento del *management*, della strategia e dell'operatività delle diverse entità, con l'obiettivo di ottimizzare la struttura operativa e le procedure.

Il processo di integrazione e le razionalizzazioni in corso implicano la necessità di sostenere investimenti e costi significativi, nonché spese di ristrutturazione.

A tale scopo, il progetto prevede un processo di aggregazione di attività economiche affini, attualmente demandate a più società, al fine di ottimizzare l'attività mediante la riduzione dei costi, l'eliminazione di duplicazioni ed un efficiente monitoraggio delle attività.

Attualmente non vi è certezza sul fatto che il Gruppo Banca Popolare Italiana potrà operare con piena efficienza nei nuovi mercati. A causa di tale incertezza, potrebbero non essere raggiunti i livelli di redditività conseguiti in passato dal Gruppo Banca Popolare Italiana.

11. Incertezze relative al perseguimento degli obiettivi di espansione da parte del Gruppo Banca Popolare Italiana

Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo Banca Popolare Italiana che fa capo a BPI, ha effettuato numerose acquisizioni di banche di dimensioni significative e altre acquisizioni strategiche di minore entità (le "**Acquisizioni**").

A seguito delle Acquisizioni, il Gruppo Banca Popolare Italiana ha ampliato la propria attività allo scopo di offrire una gamma più estesa di prodotti e servizi alla propria clientela. Ciò ha comportato un processo di espansione piuttosto rapido ed un considerevole aumento della complessità delle attività svolte.

Le recenti Acquisizioni hanno comportato un rapido processo di espansione che richiede un notevole impegno alle risorse manageriali, operative e finanziarie del Gruppo Banca Popolare Italiana.

In particolare, il Gruppo Banca Popolare Italiana ha perseguito i seguenti obiettivi:

1. sviluppare una struttura integrata ed efficiente di *back-office* e di supporto;
2. commercializzare e vendere i prodotti attualmente esistenti e quelli nuovi attraverso una ampliata rete distributiva;
3. contenere i costi;
4. mantenere un efficiente sistema di controlli nell'ambito del processo di espansione dei sistemi informativi, contabili e di gestione;
5. integrare nuovo personale qualificato;
6. monitorare l'attività delle diverse società del Gruppo Banca Popolare Italiana.

La riduzione della efficienza nel raggiungimento di questi obiettivi, in parallelo con l'espansione delle attività del Gruppo Banca Popolare Italiana, potrebbe avere un effetto negativo sulle capacità di ampliamento dei servizi offerti alla clientela, nonché sull'attività ed i risultati del Gruppo Banca Popolare Italiana.

12. Rischi specifici connessi alle azioni assegnate in scambio

Rischi connessi alla concorrenza

Il settore bancario in Italia è attualmente caratterizzato da una elevata competitività che ha comportato la riduzione del differenziale tra i tassi attivi e passivi, la conseguente focalizzazione sui ricavi da commissione e la necessità di affrontare rilevanti investimenti connessi all'introduzione di nuovi servizi aventi una forte componente tecnologica.

Rischi connessi al quadro normativo relativo a BPI

L'attività di BPI è regolamentata, in particolare, dalla normativa nazionale e comunitaria relativa al settore bancario e finanziario. Non si può escludere che in futuro vengano adottate nuove leggi e regolamenti che potrebbero comportare un incremento dei costi operativi e avere effetti negativi sull'attività, i risultati e le prospettive di BPI.

13. Rischi derivanti da procedimenti giudiziari pendenti

Contenzioso Giovanni Cerea

In data 23 gennaio 2001, il Dr. Giovanni Cerea promuoveva una causa civile di fronte al Tribunale civile di Milano per ottenere una condanna della BPI a pagare un compenso di 38,5 milioni di Euro per un presunto mandato che l'attore avrebbe eseguito su incarico della BPI ed inerente l'acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Popolare di Crema S.c.a r.l.. L'attore inoltre pretenderebbe un risarcimento del danno per un ritenuto inadempimento di BPI rispetto agli obblighi nascenti dal suddetto incarico. Con comparsa di risposta, BPI si è costituita, contestando ognuna delle predette pretese, ritenendole assolutamente pretestuose e infondate.

In data 2 gennaio 2002, intervenivano nel giudizio il Sig. Ernesto Preatoni e la società Parin S.r.l., esperendo domande nei confronti tanto dell'attore quanto della convenuta.

Con sentenza n. 7332/04 pronunciata dalla Sezione VIII del Tribunale di Milano e depositata il 10 giugno 2004, il Giudice di prime cure, accogliendo le tesi difensive di BPI, ha rigettato tutte le domande di parte attrice e dei terzi intervenuti ed ha condannato tali parti alla refusione in favore di BPI delle spese di giudizio.

Tale sentenza è stata recentemente impugnata da tutte le parti soccombenti, le quali, nel mese di luglio 2004, hanno notificato alla BPI due atti di citazione in appello per la riforma integrale della sentenza n. 7332/04, in forza dei medesimi motivi posti a fondamento delle proprie pretese esposte in primo grado.

Le cause, instaurate separatamente, sono state riunite avanti alla Sezione II della Corte d'Appello di Milano, che all'ultima udienza, tenutasi l'8 febbraio 2005, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

In data 8 giugno 2005, BPI da un lato e la società Parin S.r.l. e il Sig. Preatoni dall'altro (questi ultimi già terzi intervenienti nel contenzioso di primo grado ed appellanti nel secondo grado) hanno sottoscritto un accordo in forza del quale gli appellanti rinunciano agli atti di causa ed alle domande sottostanti (risarcimento danni e nullità dell'offerta pubblica di acquisto promossa da BPI sulle azioni della Banca Popolare di Crema S.c.a r.l.) e BPI a sua volta - accettando tale rinuncia - rinuncia alla domanda di risarcimento svolta nei confronti del Sig. Preatoni e della società Parin S.r.l. medesimi e concorre con un contributo minimo al pagamento delle spese processuali di controparte.

Tale accordo, perfezionato come detto l'8 giugno 2005, non è ancora stato eseguito, ma sarà eseguito nel corso dei prossimi giorni.

L'accordo intervenuto tra le parti suddette, se ha eliminato il contenzioso giudiziale tra le stesse, non ha eliminato quello pendente tra BPI e il Dr. Giovanni Cerea, che, già riunito a quello oggetto di rinuncia, proseguirà sino alla sentenza.

A questo proposito, con riferimento al merito della vicenda ancora pendente, restano ferme le considerazioni svolte per il primo grado, atteso che dagli atti d'appello notificati non emergono fatti o argomenti nuovi che inducano il legale che segue il contenzioso a mutare parere.

Contenzioso con i clienti della Banca Popolare del Trentino S.p.A.

È in essere un contenzioso tra la BPI ed i clienti della incorporata ex Banca Popolare del Trentino S.p.A., inerente alle malversazioni del dipendente infedele Sig. Stefano Maggioni. Con riferimento a tale contenzioso si precisa quanto segue:

- durante l'esercizio 2004 e negli esercizi precedenti si è provveduto a definire transazioni "passive" utilizzando prevalentemente le somme rivenienti dal recupero di crediti vantati da BPI nei confronti di clienti indebitamente beneficiati dall'operato del dipendente infedele;
- allo stato sono pendenti presso il Tribunale Civile di Trento n. 13 controversie intentate da clienti della Banca Popolare del Trentino S.p.A., incorporata in BPI in data 26 ottobre 2003.

Di queste, n. 10 cause sono state intentate da clienti dell'ex Banca Popolare del Trentino S.p.A. ai fini di ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti in conseguenza delle malversazioni poste in essere dal dipendente Sig. Stefano Maggioni, a seguito di operazioni di addebito in conto corrente, nonché di operazioni su strumenti finanziari effettuate in mancanza di relativa autorizzazione.

In ciascuna causa passiva la BPI ha chiamato in causa le Assicurazioni Generali S.p.A. richiedendo, in caso di condanna, l'attivazione della copertura assicurativa; le restanti n. 3 cause hanno ad oggetto la richiesta di BPI diretta alla restituzione delle somme indebitamente accreditate dal Sig. Stefano Maggioni sul conto corrente di alcuni clienti dell'ex Banca Popolare del Trentino S.p.A..

Occorre altresì precisare che risulta pendente, presso il Tribunale Civile di Lodi, una causa promossa dalla BPI contro la Assicurazioni Generali S.p.A. e la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. avente ad oggetto l'attivazione della polizza assicurativa n. 997515150 e, dunque, l'adempimento da parte delle società co-assicuratrici dell'obbligo di corresponsione alla BPI dell'indennizzo ad essa spettante a copertura delle malversazioni poste in essere dal dipendente infedele.

Contenzioso Gruppo Parmalat

Si segnala che la BPI ed alcune banche del Gruppo Banca Popolare Italiana sono state citate in giudizio dagli organi della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Parmalat che hanno proposto azioni revocatorie per consistenti importi complessivi. In quasi tutti i giudizi incardinati è stata celebrata la prima udienza in cui le banche citate si sono regolarmente costituite contestando, in fatto ed in diritto, le pretese restitutorie avanzate dalla procedura. Le prossime udienze si terranno tra il 27 settembre 2005 e il 2 dicembre 2005.

Ad oggi, devono ancora essere celebrate le prime udienze relative alle revocatorie esperite nei confronti della BPI e della Banca Popolare di Cremona S.p.A., aventi ad oggetto i pagamenti eseguiti da Parmalat S.p.A. a titolo di rimborso per i finanziamenti in *pool* a suo tempo erogati (24 giugno 2005 per BPI e 22 giugno 2005 per Banca Popolare di Cremona S.p.A.). All'udienza del 22 giugno 2004, il Tribunale ha disposto un rinvio fissando la prossima udienza il 18 gennaio 2006 per gli adempimenti ex art. 183 c.p.c., fissando termine per il deposito delle memorie delle parti entro il 15 novembre 2005 e termine di 20 giorni prima dell'udienza del 18 gennaio 2006 per le eccezioni non rilevabili di ufficio.

Alla luce di quanto sopra detto, dato lo stato iniziale delle cause, sebbene non sia possibile prevedere l'esito dei giudizi, il Gruppo Banca Popolare Italiana ritiene di aver fondati motivi per far valere le proprie ragioni in sede giudiziale.

Rischi derivanti da richieste di portatori di strumenti finanziari

Con riferimento ai rischi derivanti da richieste di risarcimento danni, peraltro di importo nel complesso non significativo, da parte di portatori di strumenti finanziari di debito emessi da gruppi societari in crisi (i.e., Gruppo Parmalat e Cirio), non sono stati stanziati nel bilancio consolidato specifici accantonamenti, anche in relazione al fatto che le società del Gruppo Banca Popolare Italiana non hanno partecipato a consorzi di collocamento in relazione ai sopra menzionati strumenti finanziari di debito emessi dai suddetti gruppi societari in crisi. Allo stato attuale non si ritiene probabile il manifestarsi di passività potenziali.

14. Ispezione della Banca d'Italia

In data 20 giugno 2005, presso la sede della BPI, è iniziato da parte della Banca d'Italia un ordinario accertamento ispettivo ai sensi dell'art. 68 Testo Unico Bancario.

15. Autorizzazioni rilasciate dalla Banca d'Italia in favore dell'Offerente

L'Offerente segnala che, con nota dell'11 febbraio 2005, ha chiesto alla Banca d'Italia di essere autorizzato ad acquisire una partecipazione del 14,9% nel capitale sociale di BAPV. In data 14 febbraio 2005, la Banca d'Italia procedeva quindi al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 53 del Testo Unico Bancario.

Successivamente, con lettera del 4 aprile 2005, BPI ha chiesto alla Banca d'Italia di essere autorizzata ad incrementare la propria interessenza nella BAPV fino al 29,9% del capitale sociale. In data 7 aprile 2005, la Banca d'Italia procedeva quindi al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 53 del Testo Unico Bancario.

Con ricorso n. 3861/2005, ABN AMRO Bank N.V. impugnava, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ("**TAR del Lazio**"), i sopra menzionati provvedimenti con i quali la Banca d'Italia aveva autorizzato l'Offerente ad acquisire una partecipazione al capitale sociale di BAPV fino al 14,9% (provvedimento emesso il 14 febbraio 2005) e, in un secondo momento, fino al 29,9% (provvedimento del 7 aprile 2005). In data 22 giugno 2005, il TAR del Lazio, interlocutoriamente pronunziando sul ricorso e riservando al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese, ha disposto che la Banca d'Italia provveda al deposito di ulteriore documentazione entro la data del 2 luglio 2005, fissando altresì, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza pubblica del 13 luglio 2005. Tale documentazione è stata richiesta dal TAR del Lazio (i) allo scopo di fornire evidenza documentale dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Banca d'Italia per accertare, al momento delle autorizzazioni emesse in favore di BPI, la congruità delle operazioni di copertura patrimoniale proposte dalla medesima BPI ai fini della salvaguardia dei propri coefficienti patrimoniali, nonché (ii) al fine di fornire un adeguato riscontro circa l'attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto del prescritto rapporto fra acquisti delle interessenze autorizzate e margini patrimoniali stabiliti dalla normativa applicabile.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Soggetto offerente

Banca Popolare Italiana è una società cooperativa con sede legale in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13.

BPI ha azioni ordinarie quotate in Italia presso il Mercato Telematico Azionario.

L'assemblea di BPI in data 2 giugno 2005 ha approvato la proposta di modifica della denominazione sociale da "Banca Popolare di Lodi" a "Banca Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi", in forma abbreviata "Banca Popolare Italiana". Il nuovo statuto sociale recante tale modifica di denominazione sociale è stato iscritto in data 24 giugno 2005 presso il Registro delle Imprese di Lodi.

La scelta della nuova denominazione riflette l'impostazione strategica su cui si basa la crescita attuata dal Gruppo Banca Popolare Italiana ed è coerente con il progetto che vede protagonista BAPV, mentre la soppressione nella ragione sociale dell'inciso "a responsabilità limitata" è coerente con il dettato dell'attuale art. 2515, comma 1 del Codice Civile.

BPI è capogruppo del Gruppo Banca Popolare Italiana, iscritta al n. 5164.9 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. La citata assemblea del 2 giugno ha altresì modificato, in coerenza con il mutamento della denominazione sociale, la denominazione del gruppo in "Gruppo Banca Popolare Italiana" (art. 3).

2. Società emittente gli strumenti finanziari offerti in corrispettivo dell'OPAS

Reti Bancarie è una società per azioni con sede legale in Lucca, Via Vittorio Veneto n. 6.

RBH ha azioni ordinarie quotate in Italia presso il Mercato Telematico Azionario.

3. Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

La Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. è una società per azioni avente sede legale in Padova, Piazzetta Filippo Turati n. 2, iscritta al n. 5310 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario, tenuto dalla Banca d'Italia ed iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 02691680280 e al n. 218469 del REA (Repertorio Economico Amministrativo).

BAPV è la capogruppo del gruppo bancario Banca Antonveneta ed è iscritta al n. 5040.1 dell'albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 del Testo Unico Bancario, tenuto dalla Banca d'Italia.

Le azioni di BAPV sono quotate al Mercato Telematico Azionario.

4. Intermediari

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta è Centrosim S.p.A. ("**Centrosim**" o "**Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta**") che provvederà allo svolgimento di tutti i compiti descritti nel presente Paragrafo, nonché nel successivo Paragrafo C.5 del Documento di Offerta.

L'Offerente renderà noto l'elenco degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta ("**Intermediari Incaricati**") mediante comunicato al mercato nonché mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli Intermediari Incaricati, provvederanno alla raccolta delle adesioni all'Offerta dagli aderenti, ovvero, per conto di questi, dagli Intermediari Depositari, come descritto al successivo Paragrafo C.4.

5. Consulenti di BPI

Dresdner Kleinwort Wassertein Limited ("**Dresdner Kleiwort Wassertein**") e Lazard & Co. S.r.l. ("**Lazard**") hanno agito quali consulenti, rispettivamente strategico-industriali e finanziari del consiglio di amministrazione dell'Offerente in relazione all'Offerta. A tale proposito, si precisa che i suddetti consulenti hanno agito nell'esclusivo interesse dell'Offerente e non assumono, pertanto, alcuna responsabilità nei confronti di alcun soggetto diverso dall'Offerente in relazione ad alcun aspetto dell'Offerta medesima, ivi incluso quanto esposto nel presente Documento di Offerta. Dresdner Kleinwort Wassertein e Lazard hanno altresì prestato il proprio consenso alla indicazione del loro nome nel presente Documento di Offerta con le modalità ivi adottate.

TITOLI OGGETTO DELL'OPAS E RELATIVE QUANTITÀ

L'Offerta di Acquisto e Scambio ha ad oggetto (a) n. 208.343.988 azioni ordinarie BAPV, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, godimento regolare, rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie BAPV alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, con esclusione delle azioni BAPV direttamente e/o indirettamente detenute dall'Offerente (i.e. n. 79.919.783 azioni BAPV, pari al 27,72% circa dell'attuale capitale sociale dell'Emittente), oltre (b) alle n. 22.693.447 azioni BAPV di nuova emissione derivanti dalla eventuale conversione di n. 181.032 Obbligazioni Convertibili, qualora i possessori delle stesse procedano alla conversione non più tardi della scadenza del periodo di adesione all'OPAS e detti obbligazionisti abbiano ricevuto le relative azioni BAPV derivanti dalla conversione entro la data prestabilita di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS stessa (a tale riguardo si rinvia a quanto precisato nel successivo Paragrafo C.2). Si precisa altresì che, alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, (i) n. 4.000.000 azioni BAPV sono detenute in forma di prestito titoli dall'Offerente, mentre (ii) n. 1.107.144 azioni BAPV sono costituite in pegno in favore dell'Offerente. L'Offerta di Acquisto e Scambio avrà ad oggetto anche le azioni BAPV indicate ai punti (i) e (ii) che precedono.

In relazione a quanto sopra, viene peraltro chiarito che gli Azionisti Paciscenti in virtù della stipula del Patto hanno, tra l'altro, assunto l'obbligo di non aderire all'OPAS (si veda, a tal riguardo, l'Estratto del Patto allegato al Documento di Offerta).

Alla data del Documento di Offerta risultano essere in circolazione n. 181.032 Obbligazioni Convertibili. Tali Obbligazioni Convertibili potrebbero formare anch'esse oggetto dell'Offerta qualora i rispettivi possessori procedessero alla conversione delle stesse entro la scadenza del periodo di adesione all'Offerta e le relative azioni BAPV derivanti dalla conversione fossero emesse entro la data di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS.

In particolare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del prestito obbligazionario, così come modificato dall'assemblea degli obbligazionisti del 12 maggio 2001, la facoltà di conversione delle Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie BAPV può essere esercitata, a scelta dell'obbligazionista, a partire dal 2001 e fino alla scadenza del prestito, (i) o nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 15 giugno di ciascun anno ("**il primo semestre**"), con esclusione in ogni anno del periodo compreso tra il 15 marzo ed il giorno successivo allo stacco del dividendo deliberato dall'assemblea che approva il bilancio, (ii) ovvero nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 15 dicembre di ciascun anno ("**il secondo semestre**"). Le azioni ordinarie BAPV derivanti dalla conversione esercitata nel primo semestre sono messe a disposizione dei richiedenti nel primo semestre successivo a detta richiesta (ossia a partire dal 1° luglio); le azioni ordinarie BAPV derivanti dalla conversione esercitata nel secondo semestre sono messe a disposizione dei richiedenti entro 10 giorni lavorativi dall'esercizio della facoltà di conversione.

In altri termini, i possessori delle Obbligazioni Convertibili potranno aderire all'OPAS nella misura in cui gli stessi abbiano esercitato la facoltà di conversione non più tardi della scadenza del periodo di adesione all'OPAS (e dell'esercizio di tale facoltà abbiano espressamente dato atto nella Scheda di Adesione) e abbiano ricevuto le relative azioni BAPV, derivanti dalla conversione, entro la data di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS. Si precisa inoltre che BPI chiederà al consiglio di amministrazione di BAPV di procedere all'emissione delle nuove azioni BAPV, a servizio della conversione, in tempo utile per consentire ai suddetti obbligazionisti di portare dette azioni BAPV in adesione all'OPAS entro la data di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS.

Fatta eccezione per le Obbligazioni Convertibili, alla data del presente Documento di Offerta, non risultano essere stati emessi buoni di acquisto e/o di sottoscrizione di azioni dell'Emittente.

AUTORIZZAZIONI

La presente OPAS è soggetta alle autorizzazioni di seguito indicate.

1. Autorizzazione della Banca d'Italia in materia di partecipazioni bancarie

Preliminarmente, l'Offerente segnala che, con nota dell'11 febbraio 2005, ha chiesto alla Banca d'Italia di essere autorizzato ad acquisire una partecipazione del 14,9% nel capitale sociale di BAPV. In data 14 febbraio 2005, la Banca d'Italia procedeva quindi al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 53 del Testo Unico Bancario.

Successivamente, con lettera del 4 aprile 2005, BPI ha chiesto alla Banca d'Italia di essere autorizzata ad incrementare la propria interessenza nella BAPV fino al 29,9% del capitale sociale. In data 7 aprile 2005, la Banca d'Italia procedeva quindi al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 19 e 53 del Testo Unico Bancario.

Con ricorso n. 3861/2005, ABN AMRO Bank N.V. impugnava, dinanzi al TAR del Lazio, i sopra menzionati provvedimenti con i quali la Banca d'Italia aveva autorizzato l'Offerente ad acquisire una partecipazione al capitale sociale di BAPV fino al 14,9% (provvedimento emesso il 14 febbraio 2005) e, in un secondo momento, fino al 29,9% (provvedimento del 7 aprile 2005). In data 22 giugno 2005, il TAR del Lazio, interlocutoriamente pronunziando sul ricorso e riservando al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese, ha disposto che la Banca d'Italia provveda al deposito di ulteriore documentazione entro la data del 2 luglio 2005, fissando altresì, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza pubblica del 13 luglio 2005. Tale documentazione è stata richiesta dal TAR del Lazio (i) allo scopo di fornire evidenza documentale dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Banca d'Italia per accertare, al momento delle autorizzazioni emesse in favore di BPI, la congruità delle operazioni di copertura patrimoniale proposte dalla medesima BPI ai fini della salvaguardia dei propri coefficienti patrimoniali, nonché (ii) al fine di fornire un adeguato riscontro circa l'attività di monitoraggio tesa a verificare il rispetto del prescritto rapporto fra acquisti delle interessenze autorizzate e margini patrimoniali stabiliti dalla normativa applicabile.

In data 17 maggio 2005, in sede di promozione della precedente offerta pubblica di acquisto e scambio (si veda, al riguardo, quanto illustrato al Paragrafo G.1 del presente Documento di Offerta), BPI ha presentato alla Banca d'Italia la richiesta di autorizzazione all'acquisizione del controllo di BAPV, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del Testo Unico Bancario, con richiesta di esaminare l'operazione anche ai sensi della L. 287/90. A tal riguardo, la Banca d'Italia, in data 7 giugno 2005, ha comunicato a BPI di non avviare l'istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 4 della L. 287/90.

Ai sensi della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia, come successivamente modificata (le "**Istruzioni di Vigilanza per le Banche**"), qualora l'acquisto della partecipazione in una banca italiana venga realizzata mediante un'offerta pubblica di acquisto, la Banca d'Italia si pronuncia sulla domanda di autorizzazione entro 30 giorni dall'istanza. Il termine è interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente.

La richiesta presentata in data 17 maggio è valida anche per la presente OPAS, senza necessità di dover presentare una nuova domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. A tal riguardo, l'Offerente precisa che la Banca d'Italia, con lettera dell'8 giugno 2005, ha sospeso i termini per l'esame dell'autorizzazione da rilasciare in favore di BPI affinché sia completato il quadro informativo necessario per le valutazioni di vigilanza, in relazione anche alle novità occorse successivamente alla presentazione dell'istanza, sugli aspetti strutturali ed economici dell'operazione. In particolare, la Banca d'Italia ha richiesto alla BPI di completare l'invio della documentazione comprovante la realizzazione – nell'ambito degli interventi di rafforzamento patrimoniale e finanziario programmati, ammontanti complessivamente a circa 7,5 Mld. Euro – della raccolta di nuovi mezzi finanziari sino ad un massimo di 5,2 Mld Euro, e di fornire una situazione patrimoniale aggiornata che tenga conto delle variazioni nel frattempo intervenute. Tale documentazione è stata inviata dall'Offerente alla Banca d'Italia in data 24 giugno 2005.

Resta salva la possibilità di effettuare comunicazioni integrative destinate esclusivamente a precisare le modalità di conseguimento dell'oggetto della domanda già presentata in relazione alle indicazioni delle competenti Autorità di Vigilanza.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia verifica che:

(i) i partecipanti al capitale della banca siano in possesso dei requisiti di onorabilità. L'Offerente, in considerazione della propria qualità di banca, è esentato dall'obbligo di comprovare il possesso di tali requisiti;

(ii) ricorrano le condizioni atte a garantire il rispetto del principio di sana e prudente gestione della banca, in conformità ai criteri stabiliti nella delibera CICR del 19 aprile 1993. L'Offerente, in considerazione della propria qualità di banca, è esentato dall'obbligo di presentare la documentazione atta a comprovare il rispetto di tale principio. Nel caso di operazioni che comportano l'acquisizione del controllo, la verifica della Banca d'Italia ai fini della sana e prudente gestione si estende al progetto imprenditoriale e il soggetto interessato all'acquisizione del controllo deve presentare un piano industriale.

L'Offerente ha altresì contestualmente presentato alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Bancario, la richiesta avente ad oggetto l'acquisto del controllo indiretto delle altre banche appartenenti al Gruppo BAPV[2].

L'Offerente precisa infine che qualora, all'esito della presente OPAS, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di BAPV (tenendo eventualmente conto anche delle azioni BAPV acquistate per effetto dell'OPA) non fosse conforme a quanto previsto nelle autorizzazioni di volta in volta rilasciate dalla Banca d'Italia in favore dell'Offerente, BPI procederà, nei termini e secondo le modalità indicate all'art. 24, comma 3 del Testo Unico Bancario, ad alienare le azioni BAPV acquisite non in conformità alle predette autorizzazioni.

2. Autorizzazione della Banca d'Italia in materia di partecipazioni in società di gestione del risparmio

In data 17 maggio 2005, in sede di promozione della precedente offerta pubblica di acquisto e scambio (si veda, al riguardo, quanto illustrato nelle Premesse del presente Documento di Offerta), BPI ha presentato, ai sensi dell'art. 15 del TUF, alla Banca d'Italia la comunicazione preventiva avente ad oggetto l'acquisto del controllo delle società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo BAPV[3]. La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di tale comunicazione preventiva può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza. Al riguardo l'Offerente, in considerazione della propria qualità di banca, è esentato dall'obbligo di presentare la documentazione di supporto richiesta in via generale dal Provvedimento di Banca d'Italia del 1° luglio 1998.

La comunicazione preventiva, presentata in data 17 maggio, è valida anche per la presente OPAS, senza necessità di dover presentare una nuova domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia e, conseguentemente, il suddetto termine di 30 giorni scadrà il prossimo 16 giugno.

Resta salva la possibilità di effettuare comunicazioni integrative destinate esclusivamente a precisare le modalità di conseguimento dell'oggetto della domanda già presentata in relazione alle indicazioni delle competenti Autorità di Vigilanza.

3. Autorizzazione dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza

In data 9 maggio 2005, in sede di promozione della precedente offerta pubblica di acquisto e scambio (si veda, al riguardo, quanto illustrato nelle Premesse del presente Documento di Offerta), BPI ha comunicato all'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza l'operazione di concentrazione, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In data 17 maggio 2005, BPI ha integrato la predetta comunicazione illustrando le nuove modalità di realizzazione dell'operazione.

In data 1 giugno 2005, l'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza ha deliberato, ai sensi dell'art. 16, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di non procedere all'avvio dell'istruttoria in quanto l'operazione non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

L'Offerente ritiene di non dover procedere ad ulteriori comunicazioni ai sensi della legge n. 287/90, in quanto le nuove modalità di realizzazione dell'OPAS non incidono sulla valutazione di carattere concorrenziale dell'operazione.

4. Autorizzazione dell'ISVAP in materia di partecipazioni in imprese assicurative

In data 1 giugno 2005, BPI ha presentato all'ISVAP l'istanza preventiva ai fini dell'acquisizione, tramite l'OPA e la precedente offerta pubblica di acquisto e scambio (promossa in data 17 maggio 2006), di una partecipazione qualificata pari al 50% del capitale sociale delle imprese o enti assicurativi controllate da BAPV, ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 20 e successive modifiche[4].

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 20, l'ISVAP è tenuto a pronunciarsi, in merito all'acquisizione di azioni in imprese di assicurazione che comporti l'assunzione di una partecipazione qualificata, entro tre mesi dal deposito della relativa istanza di autorizzazione.

[2] Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, BAPV controlla le seguenti banche italiane: Interbanca S.p.A. e Antonveneta ABN AMRO Bank S.p.A.. Inoltre, alla stessa data, BAPV detiene una partecipazione rilevante in Banca per il Leasing – Italease S.p.A..

[3] Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, BAPV controlla le seguenti società di gestione del risparmio: Interbanca Gestioni Investimenti SGR S.p.A. e Antonveneta ABN AMRO SGR S.p.A., quest'ultima autorizzata alla prestazione del servizio di investimento di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del TUF. Inoltre, alla stessa data, BAPV detiene una partecipazione rilevante in Polis Fondi SGR S.p.A..

[4] Alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, BAPV detiene partecipazioni di controllo nelle imprese assicuratrici Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. e Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A..

5. Comunicazioni delle intervenute autorizzazioni

L'Offerente darà immediata notizia delle intervenute autorizzazioni, mediante comunicazione a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del Regolamento, nonché mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

DURATA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

Ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. (b) del Regolamento, il Periodo di Adesione non potrà avere inizio prima del rilascio da parte dell'autorità competente delle autorizzazioni per l'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o di intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

L'Offerente darà immediata notizia dell'inizio del Periodo di Adesione, mediante comunicazione a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del Regolamento, nonché mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà concordato con la Borsa Italiana S.p.A. tra un minimo di 25 e un massimo di 40 giorni di borsa aperta. Inoltre la CONSOB, sentiti l'Offerente e la Borsa Italiana S.p.A., può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'Offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino ad un massimo di 55 giorni di borsa aperta.

Le modalità di adesione all'Offerta saranno indicate nel paragrafo C.4 del Documento di Offerta.

CORRISPETTIVO

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'OPAS un corrispettivo complessivo per azione BAPV (il "**Corrispettivo dell'OPAS**") valutato dall'Offerente in Euro 27,50, rappresentato da:

- 0,50 azioni ordinarie BPI di nuova emissione (giusta deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, del Codice Civile, per massimi Euro 360.000.000,00, mediante emissione di massimo numero 120.000.000 azioni), del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento regolare, valorizzate dall'Offerente, sulla base del valore economico delle stesse, ad Euro 9,20, di cui Euro 6,20 a titolo di sovrapprezzo, e così equivalenti ad Euro 4,60 per azione BAPV, pari a circa il 16,7% del controvalore offerto;
- 0,40 azioni ordinarie RBH, godimento regolare, che saranno in portafoglio di BPI, valorizzate dall'Offerente, sulla base del valore economico delle stesse, ad Euro 45,00 (dandosi atto che il consiglio di amministrazione di RBH ha ritenuto, sulla base degli elementi conosciuti, che il prezzo unitario di emissione sia pari a Euro 45,00, di cui Euro 42,00 a titolo di sovrapprezzo), e così equivalenti ad Euro 18,00 per azione BAPV (giusta deliberazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi Euro 285.000.000,00, mediante emissione di massimo numero 95.000.000 azioni, del valore nominale unitario di Euro 3,00), pari a circa il 65,5% del controvalore offerto;
- Euro 4,90 per azione BAPV, pari a circa 17,8% del controvalore offerto, in denaro.

La presente Offerta prevede altresì un meccanismo di fidelizzazione in favore degli azionisti BAPV che, dopo aver aderito all'OPAS e per effetto dell'adesione alla stessa, manterranno senza soluzione di continuità la piena titolarità delle azioni offerte in scambio per un periodo di 10 mesi (per le azioni BPI) e un periodo di 18 mesi (per le azioni RBH) successivi alla Data di Pagamento (come definita al successivo Paragrafo F.1).

In particolare, l'Offerente riconoscerà agli azionisti BAPV sopra menzionati il c.d. premio di fidelizzazione, quantificato in un importo pari ad Euro 0,20 ogni n. 0,50 azioni ordinarie BPI e pari ad Euro 0,80 ogni n. 0,40 azioni ordinarie RBH (le n. 0,50 azioni ordinarie BPI e le n. 0,40 azioni ordinarie RBH vengono di seguito singolarmente definite, le "**Unità**"), non cedute e detenute ininterrottamente secondo le suddette modalità. Non sono previsti arrotondamenti o riparti e, quindi, per frazioni inferiori all'Unità, ovvero per frazioni inferiori a multipli dell'Unità, non verrà assegnato alcun premio di fidelizzazione.

Il pagamento del c.d. premio di fidelizzazione verrà corrisposto dall'Offerente, nei termini sopra indicati, entro 20 giorni dallo scadere dei sopra menzionati 10 mesi (per le azioni BPI) ovvero 18 mesi (per le azioni RBH), sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario, ovvero di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni offerte in scambio per il periodo di 10 mesi ovvero 18 mesi decorrenti, in entrambi i casi, dalla Data di Pagamento (come definita al successivo Paragrafo F.1).

Nell'ipotesi in cui la somma:

(i) dei valori di borsa delle azioni BPI e delle azioni RBH, calcolati come di seguito specificato, e

(ii) della frazione di corrispettivo in denaro pari a Euro 4,90,

offerti in scambio agli azionisti BAPV aderenti all'OPAS, risulti, alla Data di Determinazione, come di seguito definita, inferiore a Euro 27,50 per azione BAPV, si procederà a un conguaglio ("**Conguaglio**") tramite pagamento in denaro alla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

In particolare, l'aderente all'OPAS riceverà da BPI, per ogni azione, il pagamento di un conguaglio, in denaro, pari alla differenza, se positiva, tra il Corrispettivo Convenzionale di Concambio e il Corrispettivo Reale di Concambio,

dove

- il "**Corrispettivo Convenzionale di Concambio**", pari a Euro 27,50, è dato dalla somma dei valori:
  - # delle n. 0,50 azioni BPI e delle n. 0,40 azioni RBH offerte in scambio per ogni azione BAPV, ciascuna valorizzata rispettivamente Euro 9,20 e Euro 45,00, e
  - # della frazione di corrispettivo in denaro pari a Euro 4,90,
- il "**Corrispettivo Reale di Concambio**" è dato dalla somma dei valori:
  - # delle n. 0,50 azioni BPI e delle n. 0,40 azioni RBH offerte in scambio per ogni azione BAPV, ciascuna valorizzata al termine del quinto giorno di borsa aperta precedente alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPAS ("**Data di Determinazione**") in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali rispettivamente delle azioni BPI e delle azioni RBH dei dieci giorni di borsa aperta precedenti la Data di Determinazione, e
  - # della frazione di corrispettivo in denaro pari a Euro 4,90.

Si precisa, inoltre, che sono state individuate soluzioni atte a favorire la liquidabilità dei titoli offerti in scambio nei cinque giorni successivi alla Data di pagamento. Precisamente, BPI ha concluso accordi con Centrosim per ottenere la sua disponibilità ad intervenire in qualità di intermediario incaricato dell'attività di stabilizzazione dei titoli, impegnandosi ad acquistare, per conto terzi, il numero di azioni effettivamente emesse all'esito dell'OPAS fino ad un massimo di n. 19.000.000 azioni BPI e n. 92.000.000 azioni RBH. BPI si è impegnata a far in modo che uno o più operatori di mercato ("**Operatori**") concludano accordi con Centrosim, prima dell'inizio del Periodo di Adesione, sostanzialmente equivalenti all'incarico conferito da BPI, affinché Centrosim si impegni ad acquistare, per loro conto, fino ad un massimo di complessive n. 96.000.000 azioni BPI. Nel caso di conclusione degli accordi con gli Operatori, Centrosim sarà impegnata ad acquistare, in conto terzi, fino ad un massimo di complessive n. 115.000.000 azioni BPI.

Detta attività di stabilizzazione delle azioni BPI e RBH verrà svolta secondo le modalità, concordate dalle parti, ritenute più idonee al fine di contenere in un ragionevole margine di oscillazione il corso delle azioni BPI e RBH, con particolare riferimento al prezzo delle azioni BPI e RBH definito alla Data di Determinazione ai fini dell'individuazione del Conguaglio. Resta inteso che qualora il primo giorno dovessero verificarsi vendite tali da causare ribassi significativi nelle quotazioni dei titoli, l'attivazione degli acquisti da parte dell'operatore incaricato potrà essere per l'intero quantitativo massimo di cui sopra e, quindi, fino ad un massimo di n. 19.000.000 azioni BPI, che potranno divenire n. 115.000.000 azioni BPI nel caso di sottoscrizione degli accordi tra Centrosim e uno o più Operatori, e n. 92.000.000 azioni RBH.

Si segnala inoltre che BPI ha iscritto in bilancio un fondo acquisto azioni proprie per Euro 150 milioni, corrispondenti a circa 19 milioni di azioni BPI alle quotazioni borsistiche correnti. Detto fondo potrà essere attivato al fine di favorire un ordinato processo di formazione dei prezzi delle azioni BPI. A questi fini BPI ha conferito l'incarico di stabilizzazione a Centrosim che si è impegnata ad acquistare azioni BPI in coerenza rispetto ai meccanismi sopra individuati e nei limiti del fondo azioni proprie iscritto a bilancio da BPI, a valere sulle massime n. 115.000.000 azioni BPI di cui sopra.

Si rammenta inoltre che, in caso di eccessiva volatilità dei prezzi o in presenza di condizioni tali da non garantire la regolare formazione dei prezzi teorici o effettivi dei titoli, Borsa Italiana S.p.A. può adottare uno o più degli interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione ai sensi dell'articolo 4.9.2 del Regolamento dei mercati, come ad esempio, la sospensione delle negoziazioni, la sospensione della negoziazione continua e il contestuale rinvio della negoziazione in fase di asta, l'inibizione delle proposte di negoziazione senza limite di prezzo e così via.

Data di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo delle azioni BAPV presentate per l'adesione all'Offerta avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'Offerta pubblicate secondo le vigenti disposizioni di legge (la **"Data di Pagamento"**). Contestualmente al pagamento, verrà realizzato il trasferimento delle azioni BAPV vendute dal conto titoli dell'aderente, o dell'Intermediario Depositario, a quello intestato all'Offerente presso l'Intermediario Incaricato.

Per tutto il periodo in cui le azioni BAPV resteranno vincolate a servizio dell'Offerta e, quindi, dalla data di adesione all'offerta sino alla Data di Pagamento, tutti i diritti pertinenti alle azioni BAPV continueranno a fare capo ai loro titolari, ma gli aderenti all'Offerta non potranno cedere, in tutto o in parte, le azioni BAPV, né potranno comunque effettuare atti di disposizione anche parziali o costituire diritti reali, diritti di godimento o altri diritti aventi ad oggetto le azioni BAPV.

Il pagamento del corrispettivo dell'Offerta è subordinato all'esecuzione delle formalità necessarie per trasferire le azioni BAPV all'Offerente, che avverrà contestualmente al pagamento stesso.

Inoltre, in considerazione dell'obbligo di procedere al controllo previsto dagli artt. 2440 e 2343, comma 3, Codice Civile, gli aderenti all'OPAS non potranno disporre delle azioni BAPV prima di tale adempimento, che BPI si impegna ad effettuare comunque entro la data di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS.

Non è previsto il pagamento di interessi sul corrispettivo dell'Offerta.

Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del Corrispettivo dell'OPAS avverrà con azioni BPI, azioni RBH e, parzialmente, in contanti (come precisato al Paragrafo E.1 del Documento di Offerta). Le modalità di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS sono indicate nella Scheda di Adesione. In particolare, per ciò che attiene l'assegnazione degli strumenti finanziari offerti in scambio, questi saranno inseriti nel dossier titoli dell'aderente all'OPAS aperto presso l'Intermediario Depositario alla data di pagamento del Corrispettivo dell'OPAS.

Per quanto concerne il c.d. premio di fidelizzazione che l'Offerente riconoscerà in favore degli azionisti BAPV che, dopo aver aderito all'OPAS e per effetto dell'adesione alla stessa, manterranno senza soluzione di continuità la piena titolarità delle azioni quotate offerte in scambio per un periodo di 12 mesi (per le azioni BPI) e per un periodo di 18 mesi (per le azioni RBH) successivi dalla Data di Pagamento (si veda, a tal riguardo, il precedente paragrafo E.1) e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario, ovvero presso altre istituzioni aderenti a Monte Titoli S.p.A., si precisa che detto premio, quantificato in un importo pari ad Euro 0,20 ogni n. 0,50 azioni ordinarie BPI e pari ad Euro 0,80 ogni n. 0,40 azioni ordinarie RBH non cedute e detenute ininterrottamente secondo le suddette modalità, verrà corrisposto dall'Offerente entro 20 giorni dallo scadere dei sopra menzionati 12 mesi (per le azioni BPI) ovvero 18 mesi (per le azioni RBH), sulla base dell'attestazione dell'Intermediario Incaricato o dell'Intermediario Depositario ovvero di altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.A. attestante l'ininterrotta titolarità delle azioni offerte in scambio per il periodo di 12 mesi (per le azioni BPI) ovvero 18 mesi (per le azioni RBH) decorrenti, in entrambi i casi, dalla Data di Pagamento.

Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento

Con riferimento alle azioni BPI offerte in corrispettivo, l'assemblea straordinaria dei soci, tenutasi, in seconda convocazione, il 2 giugno 2005, ha approvato un aumento del capitale sociale, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4 del Codice Civile, per nominali massimi Euro 360.000.000,00, a servizio dell'OPAS, con l'emissione di massime n. 120.000.000 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 9,20, di cui Euro 6,20 a titolo di sovrapprezzo, da riservare ai titolari di azioni BAPV (ivi inclusi i possessori di Obbligazioni Convertibili che abbiano esercitato la facoltà di conversione e abbiano ricevuto azioni BAPV), nel rapporto di 0,50 azioni BPI ogni n. 1 azione ordinaria BAPV.

Con riferimento alle azioni RBH offerte in corrispettivo, l'assemblea straordinaria dei soci, tenutasi il 2 giugno 2005, ha approvato un aumento del capitale sociale, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo nominale massimo di Euro 285.000.000,00, mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 95.000.000 azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 3,00, godimento regolare, con prezzo unitario stabilito da parte del consiglio di amministrazione (al quale a tal fine è stato conferito ogni più ampio potere), applicando il criterio di valutazione dettagliatamente descritto nella relazione degli amministratori all'assemblea straordinaria e in misura comunque non inferiore al patrimonio netto contabile consolidato per azione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'emissione. A tale riguardo il consiglio di amministrazione dopo aver ricevuto ogni più ampio potere ed esercitata la delega conferitagli dall'assemblea coerentemente ai metodi previsti e illustrati nella sua relazione all'assemblea, ha ritenuto che il prezzo unitario di emissione sia pari a Euro 45,00, di cui Euro 42,00 a titolo di sovrapprezzo, considerata l'assenza di andamenti di mercato anomali in grado di incidere significativamente sui parametri presi a riferimento per lo sviluppo dei citati metodi di valutazione. L'aumento di capitale sarà sottoscritto e liberato da BPI esclusivamente allo scopo di costituire frazione del Corrispettivo dell'OPAS. A tal riguardo, BPI ha assunto l'impegno irrevocabile nei confronti di RBH di sottoscrivere l'aumento di capitale sociale di RBH medesima, per la parte che dovrà essere utilizzata a servizio dell'OPAS.

In merito al corrispettivo in denaro dell'OPAS di Euro 4,90 per ciascuna azione BAPV (pari ad un controvalore complessivo di Euro 1.132.083.431,50), la BPI ha confermato il proprio impegno a costituire, entro l'inizio del periodo di adesione all'OPAS, le garanzie di esatto adempimento (utilizzando cassa e/o propri titoli di immediata liquidabilità) e/o a far sì che tali garanzie siano rilasciate da un *pool* di banche nazionali e/o internazionali di primario *standing* a seguito della costituzione di linee di credito finalizzate esclusivamente all'esatto adempimento del pagamento del corrispettivo in denaro dell'OPAS e di immediata liquidità.

Anche in merito al pagamento del c.d. conguaglio in denaro, BPI ha confermato il proprio impegno, nei limiti quantitativi ritenuti opportuni (determinati in Euro 1.616.340.000,00), a costituire, entro l'inizio del periodo di adesione all'OPAS, le garanzie di esatto adempimento (utilizzando cassa e/o propri titoli di immediata liquidabilità) e/o a far sì che tali garanzie siano rilasciate da un *pool* di banche nazionali e/o internazionali di primario *standing* a seguito della costituzione di linee di credito finalizzate esclusivamente all'esatto adempimento del pagamento del corrispettivo dell'OPAS e di immediata liquidabilità.

In merito, infine, al pagamento dell'eventuale c.d. premio di fidelizzazione in denaro, BPI ha confermato il proprio impegno a costituire le garanzie di esatto adempimento (utilizzando cassa e/o propri titoli di immediata liquidabilità) e/o a far sì che tali garanzie siano rilasciate da un *pool* di banche nazionali e/o internazionali di primario *standing* a seguito della costituzione di linee di credito finalizzate esclusivamente all'esatto adempimento del pagamento del corrispettivo dell'OPAS e di immediata liquidabilità. In particolare, sino alla data di scadenza del periodo di adesione all'OPAS, l'importo di detta garanzia sarà pari ad Euro 231.037.435,00 (i.e., pari al c.d. premio di fidelizzazione dovuto nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti BAPV cui l'OPAS è rivolta, ivi inclusi coloro che aderissero all'OPAS con le azioni BAPV risultanti all'esito della eventuale conversione delle Obbligazioni Convertibili). Successivamente, previa verifica dell'effettivo numero di azioni BAPV portate in adesione all'OPAS (si ricordi, infatti, che il c.d. premio di fidelizzazione viene riconosciuto esclusivamente in favore di coloro i quali abbiano aderito all'OPAS), la garanzia potrà essere conseguentemente ridotta per un corrispondente ammontare. Infine, nei 18 mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo dell'OPAS, l'ammontare della garanzia sarà ulteriormente ridotto qualora, all'esito di opportune verifiche periodiche, si abbia contezza della circostanza che gli azionisti BAPV, dopo aver aderito all'OPAS, abbiano ceduto le azioni ricevute in scambio per effetto dell'OPAS medesima. Si ricordi, infatti, che il c.d. premio di fidelizzazione sarà riconosciuto solo agli azionisti che avranno mantenuto ininterrottamente, per un periodo rispettivamente di 12 mesi e 18 mesi, la titolarità delle azioni BPI (premio pari ad Euro 0,20) e RBH (premio pari ad Euro 0,80) offerte in scambio.

Alla luce di quanto sopra, l'Offerente conferma che la garanzia di esatto adempimento sarà rilasciata nei modi e termini di legge in una misura complessiva pari ad Euro 3 miliardi.

Presupposti giuridici dell'operazione

Con comunicato diffuso al mercato in data 30 marzo 2005, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del Regolamento Emittenti, ABN AMRO Bank N.V. rendeva noto di aver in pari data comunicato alla CONSOB la promozione di un'offerta pubblica di acquisto su base volontaria, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie BAPV, ad eccezione delle azioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla stessa ABN AMRO Bank N.V..

L'offerta, così come risultante dal relativo documento di offerta pubblicato ai sensi di legge in data 21 aprile 2005, era soggetta alle condizioni di efficacia di cui al Paragrafo A.2 del documento di offerta sopra menzionato e prevedeva, tra l'altro, il riconoscimento di un corrispettivo pari ad Euro 25,00 per azione ordinaria BAPV, da regolarsi in contanti, e pertanto, per un corrispettivo globale massimo di Euro 5.901.151.925.

In data 9 maggio 2005, la BPI promuoveva un'offerta pubblica di scambio in virtù della quale veniva offerto a ciascun azionista BAPV un corrispettivo complessivo per azione, valutato dall'Offerente stesso, in Euro 26,00.

Successivamente, in data 17 maggio 2005, l'Offerente comunicava l'intenzione di promuovere, oltre all'OPA, anche un'offerta pubblica di acquisto e scambio, su base volontaria, sulla totalità delle azioni ordinarie BAPV, per un corrispettivo complessivo per ciascuna azione BAPV (costituito, per l'appunto, da una parte in denaro e da una parte in strumenti finanziari quotati), valutato dall'Offerente, in Euro 26,00. Come precisato dallo stesso Offerente con il relativo comunicato diffuso ai sensi dell'art. 37, comma 5 del Regolamento, tale offerta pubblica di acquisto e scambio andava a sostituire la precedente offerta pubblica di scambio promossa, in data 9 maggio 2005, dalla medesima BPI.

Con nota del 25 maggio 2005, la CONSOB rappresentava all'Offerente che il corrispettivo proposto, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da BPI in data 17 maggio 2005, non rispettava le previsioni dell'art. 44 del Regolamento Emittenti, nella parte in cui prevede che "*le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione d'efficacia*".

Successivamente, la BPI (con nota trasmessa in data 31 maggio 2005) annunciava alla CONSOB la propria intenzione di apportare rilevanti modifiche al corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio, precisando altresì che erano in corso verifiche al fine di individuare soluzioni atte a favorire la liquidabilità dei titoli offerti in scambio sia con operatori, per ottenere la loro disponibilità ad intervenire come specialisti, sia con la Borsa Italiana S.p.A..

In data 1 giugno 2005, la CONSOB (con provvedimento n. DEM/5040255) prendeva atto della volontà dell'Offerente di modificare il corrispettivo, ma considerato che la nota del 31 maggio 2005 era stata trasmessa alla Commissione nel giorno antecedente la scadenza del procedimento istruttorio e che le modalità attraverso cui si sarebbe proceduto ad una modifica del corrispettivo dell'offerta non erano ancora pienamente definite, riteneva di non doversi esprimere sull'offerta come configurata con la comunicazione del 17 maggio 2005 e che, conseguentemente, il procedimento avviato da tale comunicazione doveva ritenersi (almeno per la parte relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio) chiusa.

Con comunicato stampa dell'1 giugno 2005, BPI confermava la propria intenzione di modificare il corrispettivo della precedente offerta pubblica di acquisto e scambio, rispetto a quanto comunicato in data 17 maggio 2005, al fine di: (i) sostituire, con pagamento in denaro, la componente del corrispettivo dell'offerta rappresentata dal c.d. "*contingent payment*", pari a Euro 0,40; (ii) valorizzare le azioni BPI e RBH offerte in scambio al termine del quinto giorno di borsa aperta precedente la data di chiusura del periodo di adesione all'offerta ("**Data di Determinazione**") in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali rispettivamente delle azioni BPI e delle azioni RBH dei dieci giorni di Borsa aperta precedenti la Data di Determinazione, e (iii) corrispondere in denaro, anziché in azioni RBH, l'eventuale conguaglio da riconoscere agli aderenti all'offerta pubblica di acquisto e scambio. Inoltre, l'Offerente precisava che, al fine di sostenere la liquidità dei titoli offerti in scambio, avrebbe attuato misure atte a favorire la liquidabilità dei titoli stessi.

In data 3 giugno 2005, BPI promuoveva, dunque, una nuova offerta pubblica di acquisto e scambio recependo nel relativo documento di offerta quanto diffuso al mercato con il sopra menzionato comunicato stampa dell'1 giugno 2005. A partire dal 3 giugno 2005 sarebbero quindi decorsi i 15 giorni di tempo entro i quali la CONSOB, in conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 2 del TUF, avrebbe condotto la propria istruttoria finalizzata al rilascio del necessario nulla osta per la pubblicazione del relativo documento di offerta.

Con comunicato del 10 giugno 2005, ABN AMRO Bank N.V. comunicava al mercato la propria intenzione di aumentare, per un importo pari ad Euro 1,50 per ciascuna azione BAPV, il corrispettivo offerto in sede di offerta pubblica di acquisto e di estendere il relativo periodo di adesione dal 22 giugno 2005 sino al 6 luglio 2005 (incluso). Per effetto di tale modifica, ABN AMRO Bank N.V. veniva dunque ad offrire agli azionisti BAPV un corrispettivo pari ad Euro 26,50 per ciascuna azione BAPV, da regolarsi in contanti, e pertanto, un corrispettivo globale massimo di Euro 6.255.221.040,50.

Con lettera del 14 giugno 2005, la BPI comunicava alla CONSOB di non essere allo stato in grado di valutare gli effetti dell'incremento del corrispettivo offerto da ABN AMRO Bank N.V. e rendeva altresì nota la propria intenzione di convocare, a breve, un proprio consiglio di amministrazione al quale sarebbe stata demandata ogni decisione in merito alle misure più opportune e idonee da intraprendere nell'interesse proprio e dei suoi azionisti.

Sempre in data 14 giugno 2005, la CONSOB (con provvedimento n. DMS/051650075) dichiarava il procedimento promosso in data 3 giugno 2005 formalmente chiuso, in considerazione della circostanza che l'offerta pubblica di acquisto e scambio precedentemente promossa dalla BPI non poteva più essere qualificata come concorrente, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, in quanto non risultava migliorativa rispetto all'offerta promossa da ABN AMRO Bank N.V. considerato l'incremento del corrispettivo offerto da quest'ultima in data 10 giugno u.s. (determinato, appunto, in Euro 26,50 per ciascuna azione BAPV), mentre il corrispettivo precedentemente offerto da BPI veniva da quest'ultima valutato in Euro 26 per ciascuna azione BAPV.

In data 15 giugno 2005, il consiglio di amministrazione di BPI deliberava quindi di promuovere la presente Offerta di Acquisto e Scambio, offrendo un corrispettivo complessivamente valutato dall'Offerente in Euro 27,50 per ciascuna azione BAPV (per maggiori informazioni, si veda al riguardo il Paragrafo E.1 che precede).

Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Offerente ha promosso la presente offerta pubblica di acquisto e scambio, su base volontaria, sulla totalità delle azioni dell'Emittente, in concorrenza con l'offerta pubblica di acquisto promossa da ABN AMRO Bank N.V. come da comunicato al mercato del 30 marzo 2005 (con le modifiche successivamente intervenute e debitamente rese note al mercato con il sopra menzionato comunicato del 10 giugno 2005), per un corrispettivo massimo globale offerto in strumenti finanziari e denaro, da corrispondersi secondo le modalità specificate al Paragrafo E.1, valutato dall'Offerente in Euro 27,50 per ciascuna azione BAPV, non soggetta ad alcuna condizione di efficacia e, pertanto, con eliminazione delle condizioni di efficacia previste da ABN AMRO Bank N.V., così come risultanti dal relativo documento di offerta pubblicato, ai sensi di legge, in data 21 aprile 2005.

La presente OPAS è dunque promossa da BPI ai sensi delle seguenti disposizioni normative: (i) art. 102 del TUF; (ii) art. 103, comma 4, lett. c) del TUF, che demanda alla CONSOB, fra l'altro, l'emanazione di disposizioni che disciplinino "le offerte di aumento e quelle concorrenti"; (iii) art. 106, comma 4, del TUF, relativo all'offerta pubblica di acquisto totalitaria preventiva; (iv) art. 37 del Regolamento Emittenti, relativo alla comunicazione dell'offerta; (v) art. 44 del Regolamento Emittenti, relativo alle offerte concorrenti; e (vi) art. 47, comma 2, del Regolamento Emittenti, il quale stabilisce che "nelle offerte previste dall'art. 106, comma 4° del Testo Unico, il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se ammessi a quotazione in mercati regolamentati dell'Unione Europea".

MODALITÀ DI RIPRISTINO DEL FLOTTANTE

L'Offerente intende mantenere la quotazione delle azioni BAPV sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.. In coerenza con tale intendimento, BPI:

- nel caso in cui alla data di conclusione dell'Offerta – tenuto conto delle azioni BAPV direttamente possedute (anche all'esito dell'OPA) e delle azioni BAPV possedute dagli Azionisti Paciscenti – venisse a detenere una percentuale del capitale sociale di BAPV superiore al 90% delle azioni BAPV in circolazione, pari a n. 259.437.394 azioni BAPV, ma inferiore al 98% del medesimo, non promuoverà una offerta pubblica di acquisto residuale, ma, in conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 108 del TUF, provvederà a ripristinare, entro centoventi giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
- nel caso in cui alla data di conclusione dell'Offerta – tenuto conto delle azioni BAPV direttamente possedute (anche all'esito dell'OPA) e delle azioni BAPV possedute dagli Azionisti Paciscenti – venisse a detenere più del 98% delle azioni con diritto di voto, pari a n. 282.498.496 azioni BAPV, non procederà ad acquistare le residue azioni ordinarie entro quattro mesi dalla conclusione dell'Offerta, come consentito dall'articolo 111 del Testo Unico, ma provvederà a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Il ripristino del flottante potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:

(i) riallocazione con collocamento pubblico o privato di parte delle azioni BAPV detenute da BPI alla data di conclusione dell'Offerta;

(ii) delibera di aumento del capitale sociale di BAPV, con esclusione del diritto di opzione, riservato al mercato ed esecuzione dello stesso entro il suddetto termine di centoventi giorni dalla conclusione dell'Offerta.

DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

I seguenti documenti sono a disposizione degli interessati per la consultazione presso la sede dell'Offerente e dell'Emittente, il sito internet dell'Offerente (www.bipielle.it), nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. (oltre che a disposizione degli Intermediari Incaricati):

Relativamente all'Offerente

- Bilancio di esercizio e consolidato del Gruppo Banca Popolare Italiana al 31 dicembre 2004.
- Relazione della società di revisione relativa al bilancio consolidato del Gruppo Banca Popolare Italiana al 31 dicembre 2004.
- Relazione della società di revisione relativa al bilancio di BPI dell'esercizio 2004.
- Relazione del collegio sindacale relativa al bilancio di BPI dell'esercizio 2004.
- Statuto vigente.
- Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Emittenti.
- Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Regolamento Emittenti.

Relativamente a RBH

- Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2004.
- Relazione della società di revisione relativa al bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.
- Relazione della società di revisione relativa al bilancio dell'esercizio 2004.
- Relazione del collegio sindacale relativa al bilancio dell'esercizio 2004.
- Statuto vigente.

Relativamente all'Emittente

- Bilancio di esercizio e consolidato del Gruppo Antonveneta al 31 dicembre 2004.
- Relazione della società di revisione relativa al bilancio consolidato del Gruppo Antonveneta al 31 dicembre 2004.
- Relazione della società di revisione relativa al bilancio di BAPV dell'esercizio 2004.
- Relazione del collegio sindacale relativa al bilancio di BAPV dell'esercizio 2004.